



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 26 ottobre 2010 n.175  
(*Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156*)

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156 “Interventi fiscali ed amministrativi urgenti”,  
promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della  
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12  
dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di porre in essere gli interventi  
di cui all’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale adottato nella seduta del 23  
luglio 2010 che possano immediatamente favorire nuove entrate e l’incremento dei consumi  
interni;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 13 settembre  
2010;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio  
Grande e Generale nella seduta del 20 ottobre 2010;*

*Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 13 settembre 2010  
n.156 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in  
sede di ratifica dello stesso:*

## **INTERVENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI URGENTI**

### **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA D’IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI E IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI**

#### **Art. 1**

1. L’aliquota dell’imposta sulle importazioni di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni è stabilita in via straordinaria nella misura del 15% della base imponibile.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle operazioni poste in essere con decorrenza dal 20 settembre 2010.

3. Si dà mandato agli uffici competenti di monitorare i volumi delle importazioni e degli scambi commerciali al fine di valutare e misurare l'efficacia del superiore provvedimento di riduzione dell'aliquota rispetto alla finalità di incentivazione dei consumi interni anche in relazione alle altre iniziative in essere fra le quali il progetto "SMAC CARD".

4. L'Ufficio Registro Automezzi che effettua l'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 5 della Legge n.136/1997 deve verificare la corretta posizione fiscale del veicolo di cui viene chiesta l'immatricolazione. L'attestazione della corretta posizione fiscale avviene preventivamente da parte dell'Ufficio Tributario che provvede a riscuotere l'imposta sulle importazioni ovvero, nel caso l'imposta non sia dovuta, appone una propria vidimazione sul documento commerciale presentato. L'attestazione fiscale è requisito indispensabile per l'iscrizione nel Pubblico Registro Automezzi e costituisce documentazione necessaria per poter procedere all'immatricolazione.

## **Art. 2**

1. Le controversie tributarie, escluse quelle che si riferiscono al mancato pagamento di imposte dovute su dichiarazione e non versate, che originano da ricorsi proposti innanzi alla Giunta di Stima o all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 48 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, non ancora giunte a decisione definitiva possono essere estinte mediante il pagamento di un importo pari al 60% del valore della controversia, corrispondente all'ammontare della maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate in ragione del maggiore accertamento e degli interessi di mora previsti dalla legge e calcolati sino alla data di tale pagamento. Per imposta dovuta su dichiarazione si considerano le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta così come auto liquidate da contribuenti.

2. I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza in carta libera all'Ufficio Tributario entro il termine del 30 novembre, impegnandosi entro il 20 dicembre 2010:

- a) al pagamento dell'importo di cui al comma precedente al netto di eventuali acconti sul valore della controversia già versati;
- b) al pagamento delle eventuali imposte, sanzioni ed interessi relativi al medesimo provvedimento di accertamento per i quali non si è avanzato ricorso, al netto degli acconti sugli stessi già versati.

In ogni caso non si fa luogo a rimborso dell'imposta già pagata.

3. I procedimenti di cui al precedente comma 1 restano sospesi fino alla scadenza del 30 novembre. I procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo.

4. In caso di adesione non seguita dall'effettivo pagamento entro i termini previsti dal precedente comma 2, la facoltà di estinguere le controversie di cui al precedente comma 1 si considera decaduta e i procedimenti seguiranno l'iter previsto dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art.3**

1. I contenziosi originati in seguito a direttive emanate dalle competenti Commissioni degli Accertamenti ai sensi dell'articolo 42 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, o in seguito a rettifiche su dichiarazioni, relative al periodo d'imposta 2007, che per effetto del confronto tra i dati in esse indicati con quelli acquisiti dall'Ufficio Tributario mediante i controlli previsti dalla legge, ovvero mediante le informazioni acquisite anche attraverso verifiche delle scritture contabili e di altri atti e documenti relativi all'impresa o altro contribuente, possono, prima che venga formalizzato l'atto di accertamento e che vengano irrogate le eventuali relative sanzioni da parte

delle competenti Commissioni, essere definiti mediante il pagamento di una somma pari al 65% della maggiore imposta dovuta maggiorata degli interessi calcolati fino alla data del pagamento.

2. Per poter beneficiare del provvedimento previsto dal precedente comma 1 è necessario che il contribuente presenti istanza entro il termine perentorio del 15 novembre, ed effettui, entro il 20 dicembre 2010, il versamento della somma dovuta derivante dalle risultanze comunicate per il tramite della scheda istruttoria predisposta dall'Ufficio Tributario.

3. L'esercizio dell'opzione è vincolante e, in deroga all'articolo 47 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, obbliga il sottoscrittore all'integrale pagamento entro i termini previsti, pena l'immediata attivazione della procedura di riscossione effettuata ai sensi della Legge n.70/2004 con iscrizione a ruolo dell'intera imposta dovuta maggiorata degli interessi e della sopratassa prevista dal comma 1 dell'articolo 67 o dal comma 1 dell'articolo 68 Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I contribuenti che intendono beneficiare del provvedimento operoso relativamente al periodo d'imposta 2007, possono regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni non ancora rilevate dall'Ufficio Tributario presentando una dichiarazione integrativa entro il termine del 30 novembre e impegnandosi a versare una somma pari al 60% dell'imposta dovuta, maggiorata degli interessi, entro il 20 dicembre 2010. Il mancato versamento darà luogo alla procedura prevista al comma precedente.

5. Restano esclusi dal presente provvedimento i contenziosi relativi al mancato pagamento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta così come auto liquidate dai contribuenti, nonché le omesse dichiarazioni.

6. I procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo restano sospesi fino alla scadenza del 15 novembre. Le pratiche definite ai sensi del suddetto comma 1 si considerano definitivamente concluse senza necessità della loro trasmissione alla competente Commissione.

## **CAPO II INTERVENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

### **SEZIONE I (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al Capo IV, Sezione IV della Legge 19 luglio 1995 n.87)**

#### **Art.4**

1. L'articolo 110, comma 1°, secondo periodo della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così modificato: "Ad eccezione delle tipologie di attività da individuarsi con Regolamento del Congresso di Stato, il deposito di merce, senza alcun espositore, al di fuori della soglia del locale sede di esercizio è vietato."

#### **Art.5**

1. Rientrano nella tipologia di cui all'articolo 110, comma 1°, lettere C e D, della Legge 19 luglio 1995 n.87, anche i cartelli, le insegne, le scritte, gli striscioni, le immagini pubblicitarie e simili installati temporaneamente in cantieri edili.

2. Le insegne temporanee di cui al comma 1 sono denunciate all'Ufficio Urbanistica mediante dichiarazione che indichi la superficie, l'ubicazione, la durata e le caratteristiche dell'esposizione medesima.

## **Art.6**

1. L'articolo 118, comma 3°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 è sostituito dal seguente:  
"3°. Per le attività di servizio sono permesse sino a tre indicazioni stradali da installarsi a cura dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione su indicazione delle proprietà in accordo con l'Azienda stessa, escluse le attività presenti in nuclei e centri storici."

## **Art.7**

1. Nella Categoria 1 di cui alle Tariffe dell'Allegato "C" della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni rientrano anche le esposizioni pubblicitarie effettuate da attività ubicate lungo le strade classificate di tipo "a" ai sensi dell'articolo 15 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.).  
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di definire nuove Categorie di attività con la delibera di aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 125, comma 2° della Legge 19 luglio 1995 n.87.

## **Art.8**

1. L'articolo 126 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:

### **"Art.126 Vigilanza**

1°. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata all'Ispettorato di Vigilanza di cui all'articolo 175 che la esercita in collaborazione con le Forze di Polizia."

## **Art.9**

1. L'articolo 127 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:

### **"Art.127**

1°. Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Capo vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) al primo accertamento: diffida scritta con obbligo dell'immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari e dell'immediato sgombrò del suolo pubblico abusivamente occupato e sanzione pecuniaria amministrativa di €500,00=;
- b) al secondo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di €4.000,00=;
- c) al terzo accertamento: sanzione pecuniaria amministrativa di €7.500,00=.

2°. Al terzo accertamento, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1 lettera c), è disposta l'acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato che, tramite i competenti Uffici ed Enti, provvede a rimuoverle addebitando le relative spese al contravventore.

3°. I provvedimenti sanzionatori previsti al comma 1 ed il provvedimento previsto al comma 2 sono assunti dal Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'articolo 175.

4°. La facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 non è ammessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento."

## **Art.10**

1. L'articolo 128, comma 2° della Legge 19 luglio 1995 n.87 è così sostituito:

“2°. Tale sanzione è applicata dal Dirigente dell’Ispettorato di Vigilanza di cui all’articolo 175.”.

## **SEZIONE II**

### **(Interventi per la regolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie)**

#### **Art.11**

1. I soggetti che abbiano realizzato esposizioni pubblicitarie in assenza o in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 109 della Legge 19 luglio 1995 n.87 che intendano regolarizzare le esposizioni abusive, devono denunciarne la consistenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, all’Ufficio Urbanistica e richiederne espressamente la regolarizzazione, previo pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa determinata a norma dell’articolo 13.

#### **Art.12**

1. L’Ufficio Urbanistica predispone apposito modulo da allegarsi alla domanda di regolarizzazione la quale dovrà essere corredata da progetto che rappresenti lo stato di fatto dell’esposizione pubblicitaria unitamente alla documentazione di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 109, comma 1°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 ed a dichiarazione relativa al periodo di realizzazione dell’abuso.
2. Contestualmente alla consegna della domanda, il richiedente deposita copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa calcolata dal tecnico progettista sulla base dei parametri di cui all’articolo 13.

#### **Art.13**

1. La sanzione pecuniaria amministrativa per il rilascio della regolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie abusive è fissata nel quadruplo della tassa dovuta su base annua per la pubblicità sanata.
2. Le esistenti insegne temporanee di cui all’articolo 4 soggiacciono alla tassazione di cui alla tabella contenuta nell’Allegato “C” della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni. Nel caso in cui tali insegne siano denunciate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, non si applica la sanzione prevista al comma 1. In relazione alle insegne non denunciate entro il termine di cui al periodo precedente, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 127 e 128 della Legge 19 luglio 1995 n.87 come modificati dal presente decreto-legge.
3. Non è ammesso l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68.

#### **Art.14**

1. La regolarizzazione di cui all’articolo 10 non si applica alle seguenti esposizioni pubblicitarie:
  - a) esposizioni realizzate in violazione dell’articolo 107 della Legge 19 luglio 1995 n.87;
  - b) esposizioni realizzate all’interno di zone urbanistiche classificate Zone A1 e Zone A2 dalla Legge di Piano Regolatore Generale;
  - c) esposizioni realizzate all’interno del Sito “Centro storico di San Marino e monte Titano”, inserito nella “Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO“ e della “zona tampone” di cui alla Legge 22 settembre 2009 n.133;
  - d) esposizioni realizzate su manufatti con valore di monumento previsti dalla Legge 28 ottobre 2005 n.147;
  - e) esposizioni realizzate senza titolo su suolo o proprietà pubblica;
  - f) insegne che ostacolano la visibilità per la circolazione stradale e carrabile o che possano creare

- pericolo o confusione nella circolazione stradale;
- g) esposizioni contrarie al pubblico decoro;
  - h) indicazioni stradali;
  - i) merce depositata, senza alcun espositore, in mostra al di fuori della soglia del locale sede di esercizio;
  - l) cartelli, insegne, scritte, striscioni, immagini pubblicitarie e simili installati al di fuori della particella catastale sulla quale insiste l'immobile sede dell'attività pubblicizzata.
2. La regolarizzazione non si applica, altresì, a pubblicità straordinarie ed insegne pubblicitarie che abbiano complessivamente una estensione superiore ad 1/5 della superficie della facciata dell'edificio sulla quale o in corrispondenza della quale sono installate.

### **CAPO III**

## **INTERVENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI TERRENI E DEL CATASTO DEI FABBRICATI**

### **Art.15**

1. Entro il mese di ottobre 2010 sono avviate le procedure di verifica straordinaria dei vigenti Catasto Terreni e Catasto Fabbricati ai sensi dell'articolo 77, comma secondo della Legge 29 ottobre 1981 n. 88.
2. Le procedure di verifica straordinaria di cui al comma 1 sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 78, commi primo e secondo, 79, 80, 81, 82 e 83 della Legge 29 ottobre 1981 n.88.
3. In particolare, qualora non siano intervenute variazioni nei terreni e nei fabbricati accatastati, è prodotta all'Ufficio Tecnico del Catasto, entro il 30 settembre 2011, una dichiarazione conforme ai moduli predisposti dall'Ufficio medesimo e sottoscritta da tecnico abilitato e dalla proprietà indicata catastalmente che attesti la corrispondenza tra la situazione di fatto dell'immobile e lo stato, la consistenza e la rendita dello stesso accertati in Catasto.
4. Il tecnico abilitato che presenti attestazioni di conformità di cui al comma 3 non veritiere è punito a mente dell'articolo 297 del Codice Penale ed è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del competente Collegio o Albo professionale; al fine della comminazione delle predette sanzioni, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto presenta denuncia al Tribunale Unico e dà comunicazione al competente Collegio o Albo professionale per l'avvio dell'azione disciplinare.
5. In via transitoria e nelle more della definizione delle procedure di verifica straordinaria, l'Ufficio Tecnico del Catasto determina, senza comminare la sanzione pecuniaria prevista per il mancato accatastamento, il reddito presunto dei fabbricati atti all'uso cui sono destinati ma non ancora accatastati, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16, comma terzo, primo periodo della Legge 13 ottobre 1984 n.91 come novellato dall'articolo 18 del presente decreto-legge. Il reddito presunto, come determinato a mente del presente comma, è attribuito al contribuente per il periodo d'imposta 2010.

### **Art.16**

1. La mancata presentazione della denuncia di variazione di cui all'articolo 73 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 entro centottanta giorni dalla data in cui si verifica il cambiamento della consistenza dei beni e dei redditi dei terreni e dei fabbricati comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00; la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercitata mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.

2. Nel caso di comunione pro indiviso, la sanzione di cui al comma 1 è applicata solidalmente ai comproprietari.
3. Gli Uffici ed Enti Pubblici che riscontrino, nell'ambito di procedimenti amministrativi di propria competenza, incongruenze fra qualità e classi catastali attribuite a fabbricati o porzioni di fabbricato e funzioni di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 autorizzate nell'immobile medesimo, provvedono a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico del Catasto per l'applicazione della sanzione prevista al comma 1.

#### **Art.17**

1. La sanzione di cui all'articolo 16, comma 1, non è irrogata qualora la denuncia di variazione sia presentata nell'ambito delle procedure di verifica straordinaria di cui all'articolo 15 ed entro il termine del 30 settembre 2011.

#### **Art.18**

1. L'articolo 16, comma terzo della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:  
"Fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato accatastamento, il reddito di fabbricato atto all'uso cui è destinato ma non ancora accatastato è determinato direttamente dall'Ufficio Tecnico del Catasto per analogia e comparativamente con fabbricati simili. Si considerano produttivi di reddito anche i fabbricati non ancora completamente ultimati e non accatastati per i quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 168, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87; in tale caso il reddito è determinata sulla base dei parametri di cui all'articolo 4, commi primo e secondo del Decreto 20 maggio 2004 n.64 rivalutati sulla base dei coefficienti stabiliti dalla normativa in materia ed aggiornabili con decreto delegato. Il reddito di cui al periodo precedente risulta da dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 162, comma 4° della Legge 19 luglio 1995 n.87 da allegarsi alla dichiarazione dei redditi e da depositarsi all'Ufficio Tecnico del Catasto."

### **CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art.19**

1. La tassa per l'occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 28 maggio 1992 n.42 è stabilita nella seguente misura:
  - a) €0,60 al metro quadrato al giorno per l'occupazione di suolo pubblico sito nelle zone urbanistiche A1 e A2 e per l'occupazione di strade classificate di tipo "a" e "b" ai sensi dell'articolo 15 della Legge 29 gennaio 1992 n.7;
  - b) €0,40 al metro quadrato al giorno per l'occupazione di suolo pubblico non rientrante nelle tipologie di cui alla lettera a).
2. Qualora l'occupazione temporanea abbia durata superiore all'anno, i coefficienti indicati al comma 1 sono ridotti del 30 % limitatamente alla tassa dovuta per il periodo di occupazione successivo al primo anno.
3. L'occupazione temporanea effettuata da Enti Pubblici è esente dal pagamento della tassa di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 28 maggio 1992 n.42.
4. La facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33, comma primo, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 è esercitata, in relazione alle sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 28 maggio 1992 n.42, mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata. L'esercizio di tale facoltà non è

consentito nell'ipotesi di recidiva nel qual caso le sanzioni previste dal precitato articolo 9 della Legge n.42/1992 sono, altresì, raddoppiate sia nella misura minima che in quella massima.

#### **Art.20**

1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'imposta complessiva per la presentazione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia comprende anche gli oneri relativi alla presentazione delle richieste di conformità edilizia. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 3 ottobre 2007 n.107 stabilisce, altresì, i diritti d'ufficio per il rilascio di documentazione in copia conforme, di cartografie e di mappe, per la consultazione di documentazione, per l'effettuazione di sopralluoghi e ricerche d'ufficio. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n.107/2007 stabilisce una imposta complessiva per la presentazione delle proposte e delle istanze di piano particolareggiato."

#### **Art.21**

1. All'articolo 179 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è aggiunto il seguente comma:  
"3°- L'avvenuta prescrizione produce, unitamente al pagamento del contributo di concessione calcolato in relazione alle opere abusive, i medesimi effetti della concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 176, comma 8°."

#### **Art.22**

1. Il cittadino straniero, che non ricada nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma primo, della Legge 30 novembre 2000 n.114, può accedere ai benefici di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai benefici fiscali di cui al punto n.1 bis della tabella A delle imposte di registro così come aggiornate dal Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8 e dall'articolo 72 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165 solo a condizione che sia iscritto nel registro della popolazione residente in territorio sammarinese da almeno 5 anni.

#### **Art. 23**

1. Con Regolamento del Congresso di Stato potranno essere stabilite disposizioni esecutive di quelle contenute nel presente decreto-legge.  
2. I competenti Uffici della Pubblica Amministrazione potranno emettere eventuali circolari applicative delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge e nell'eventuale regolamento di cui al comma precedente.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2010/1710 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*